



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 6751/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1370 DEL 19/11/2019

Settore sviluppo del territorio
Ufficio SUAP

Oggetto: PRATICA SUAPE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-10092019-1628.83441 ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI UN UNITA' IMMOBILIARE CON NUOVA DISTRIBUZIONE INTERNA E REALIZZAZIONE DI DUE TETTOIE CON LOCALI DI SGOMBERO IN UN FABBRICATO SITO IN VIA NUOVA N.15. PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO.

IL DIRIGENTE

Vista la DUA con procedimento in autocertificazione a 20 giorni trasmessa per via telematica in data 11/09/2019 da parte della Sig.ra Saba Antonella, acquisita al protocollo generale il 12/09/2019 al n. 49656, identificata con codice univoco SUAPE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-10092019-1628.83441, relativa a: ultimazione dei lavori di un' unità immobiliare con nuova distribuzione interna e realizzazione di due tettoie con locali di sgombero in un fabbricato sito in Via Nuova n. 15;

Dato atto che la pratica in oggetto, è stata trasmessa al Servizio Edilizia Privata in data 12/09/2019;

Richiamata la proposta di provvedimento interdittivo del 19/11/2019, pervenuta tramite portale regionale SUAPE, predisposta, ai sensi dell'art. 35 c. 3 della L.R. 24/2016 e dell'art. 19 c. 3 della L. 241/90, dal Servizio Edilizia Privata e che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che nella suddetta proposta si fa rilevare che:

1. il fabbricato ricade in zona B2f - Donigala Fenughedu e ricade all'interno



COMUNE DI ORISTANO

del centro matrice;

2. gli interventi ammessi allo stato attuale sono quelli stabiliti dall'art. 52 comma 1 - lett. a delle NTA del PPR;
3. l'intervento prevede nuove costruzioni costituite da due tettoie sul cortile interno e due locali di sgombero comportanti aumento di volume e di superficie accessoria;
4. l'intervento ricadendo all'interno del centro matrice di una frazione del Comune di Oristano è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, in quanto le frazioni non sono ancora dotate di piano particolareggiato adeguato al PPR;
5. l'intervento segue il procedimento in conferenza di servizi;

Preso atto che il Servizio Edilizia Privata fa rilevare che l'intervento in progetto risulta:

- a) in contrasto con l'art. 52 comma 1 lett. a) delle NTA del PPR;
- b) in contrasto con le norme della L.R. n. 24/2016 per errata indicazione del procedimento in quanto doveva essere avviata una conferenza di servizi e non un'autocertificazione a 20 giorni;
- c) l'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica;

Dato atto che nella succitata proposta di provvedimento interdittivo il Servizio Edilizia Privata fa rilevare che non è possibile conformare l'intervento proposto con la pratica in oggetto;

Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento;

Vista la L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016;

Vista Deliberazione G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 "Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape)";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.P.R. 445/2000;

D I S P O N E

per quanto esposto in premessa;



COMUNE DI ORISTANO

Il divieto immediato di prosecuzione dell'attività di cui alla pratica in oggetto e la rimozione di tutte le opere realizzate sulla base della dichiarazione autocertificativa presentata e la conseguente inefficacia della ricevuta rilasciata.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica al Tribunale Amministrativo Regionale oppure entro 120 giorni dalla data di notifica al Presidente della Repubblica.

**Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale**